SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 262**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 novembre 1993, n **436**.

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola «procede» è sostituita dalle seguenti. «può procedere»

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 è abrogato.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art 1

— Il testo dell'art 17, comma 2, della legge n 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla presente legge, è il seguente «La regione *può procedere* alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge»

Il testo dell'art 21, commi 1 e 3 (quest'ultimo abrogato dalla presente legge) della predetta legge n 142 1990 è il seguente

«1 Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'art 17

2 *(Omissis)*

[3 In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente]»

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art 63 della medesima legge n 142 1990 è il seguente

«1 Ai fini della prima applicazione dell'art 16 ed in attuazione dell'art 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione

2 Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 395).

Presentato dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 30 giugno 1992

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 luglio 1992, con parere della commissione per le questioni regionali

Esaminato dalla 1ª commissione il 15, 22 luglio 1992, 15, 21 ottobre 1992

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1992 (atto n 395 *A* - relatore sen SAPORITO)

Esaminato in aula il 21 gennaio 1993 e approvato il 27 gennaio 1993

Camera dei deputati (atto n 2179)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° febbraio 1993

Esaminato dalla I commissione il 1°, 13, 14 luglio 1993

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1993 (atto n 2179,*A* - relatore on BERTOLI)

Esaminato in aula il 30 luglio 1993 e approvato, con modificazioni, il 4 agosto 1993

Senato della Repubblica (atto n 395,*B*)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 5 agosto 1993

Esaminato dalla 1ª commissione il 5 agosto 1993

Relazione scritta annunciata il 6 ottobre 1993 (atto n 395 *D* - relatore sen SAPORITO).

Esaminato in aula e approvato il 6 ottobre 1993

93G0514

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1993, n. 437.

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art 1

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il coordinamento del nucleo operativo è affidato al Ministro per gli affari sociali.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura

complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

12. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0515

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1993, n. **438**.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1993 è ridotto di L. 571.190.548, corrispondenti alla somma destinata al pagamento al comune di Roma delle prestazioni rese per la gestione dell'asilo nido del Ministero della sanità, ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a L. 150.915.779 per l'anno 1991, a L. 148.112.516 per l'anno 1992 ed a L. 143.840.516 per l'anno 1993.

2. La continuazione del servizio di cui al comma 1, il cui onere annuo ammonta a lire 150 milioni, è assicurata mediante riduzione degli stanziamenti, previsti per il capitolo 1104, del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1994 e seguenti.

Art. 2.

1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «allegato *B*», sono aggiunte le seguenti: «a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,».

Art. 3.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Fino alla data del 31 dicembre 1993 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 1° settembre 1992.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al 1° gennaio 1994.».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, è sostituito dal seguente:

«*2*. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le attività disciplinate dallo stesso, in conformità di quanto previsto dal richiamato articolo 188-*bis* del testo unico delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attività purché presentino, entro il 31 dicembre 1993, la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 2.».

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli integratori alimentari, i prodotti destinati ad una alimentazione particolare ed i prodotti di erboristeria di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge

1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993.

2. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 1 per la pubblicità di prodotti destinati ad una alimentazione particolare che si limita a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la confezione del prodotto.

3. È altresì sottratta alla disciplina di cui al comma 1 la pubblicità dei prodotti di cui al comma 2 che non contenga alcun riferimento alle caratteristiche indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, nonché quella dei prodotti di cui al comma 8 dell'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per gli esercizi 1991 e 1992.

Art. 8

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Art. 9.

1. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

Art. 10

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0516

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1993, n. **439.**

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul conseguente obbligo di restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Dal 1° gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*s)* il credito nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., o dei suoi aventi causa per effetto di scissione, per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione».

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., o i suoi aventi causa per effetto di scissione, provvedono, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.

6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla società derivata delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività alla nuova società, che subentra all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0517

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1993, n. 440.

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE del 24 giugno 1993 e del 28 ottobre 1993 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio del 25 ottobre 1993 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 2

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti relativi all'embargo nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee rispettivamente il 28 ed il 25 ottobre 1993.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0518

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1993, n. **441**.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE),

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attività necessarie.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Art. 2.

1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Art. 3.

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.

2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 226 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0519

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 1993

Conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 29 giugno 1992 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Terni-Narni-Amelia e Civita Castellana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della nunziatura apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 29 giugno 1992 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Terni-Narni-Amelia, con sede in Terni e di Civita Castellana, con sede in Civita Castellana (Viterbo), mediante l'annessione di una parrocchia alla diocesi di Terni-Narni-Amelia distaccandola dalla diocesi di Civita Castellana;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, con sede in Terni, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese ottantuno parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Civita Castellana, con sede in Civita Castellana (Viterbo), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese settantasette parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 29 giugno 1992 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, distaccandola dalla diocesi di Civita Castellana, della parrocchia di S. Liberato abate e martire, sita in frazione S. Liberato del comune di Narni (Terni).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese ottantadue parrocchie, di cui settantotto con sede in comuni della provincia di Terni e quattro con sede in comuni della provincia di Rieti.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Civita Castellana, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese settantasei parrocchie, di cui quarantotto con sede in comuni della provincia di Viterbo e ventotto con sede in comuni della provincia di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Terni e Viterbo perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro MANCINO

93A6168

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 ottobre 1993.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 160498 del 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del bicentenario della morte di Carlo Goldoni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1993 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

E autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1993 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del bicentenario della morte di Carlo Goldoni

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1993 entro il 28 febbraio 1994 direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico IVA e spedizioni incluse per acquisti unitari di serie	Versione ordinaria FdC	Versione Proof
a) da 1 a 1000.	L. 61.500	L. 123.000
b) da 1001 a 1500.	» 60.600	» 121.200
c) da 1501 e oltre	» 60.250	» 120.500

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle serie speciali in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6183

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 1993

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1993-94.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1544/93 del Consiglio del 14 giugno 1993;

Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 agosto 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 794/91 del Consiglio del 25 marzo 1991;

Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2151/91 della Commissione del 22 luglio 1991;

Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991 che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzi-

naggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2136/93 della Commissione del 28 luglio 1993;

Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune;

Visto il regolamento CEE n. 3824/92 della Commissione del 28 dicembre 1992 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ECU a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1663/93 della Commissione del 29 giugno 1993;

Visto il regolamento CEE n. 537/93 della Commissione del 9 marzo 1993 che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1331/93 della Commissione del 28 maggio 1993;

Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

Visto il regolamento CEE n. 1896/93 della Commissione del 14 luglio 1993 recante adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ECU nel settore del riso in seguito ai riallineamenti monetari della campagna 1992-93;

Visto il regolamento CEE n. 1545/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1993-94;

Visto il regolamento CEE n. 1546/93 del Consiglio del 14 giugno 1993, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1993-94;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1993-94, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1544/93 del Consiglio del 14 giugno 1993, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1993-94, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1993-94 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1993, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1993-94, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di tonnellate 20 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° gennaio 1994 e sino al 31 luglio 1994. Il prezzo di acquisto è di ECU 291,02 alla tonnellata per il riso di tipo Indica e di ECU 278,64 alla tonnellata per il riso di tipo Japonica, pari rispettivamente al 94% e al 90% del prezzo di intervento fissato in 309,60 ECU alla tonnellata con regolamento CEE n. 1545/93 del Consiglio del 14 giugno 1993, successivamente adeguato con regolamento CEE n. 1896/93 della Commissione del 14 luglio 1993. Ai prezzi di acquisto così fissati (291,02 per il riso Indica e 278,64 per il riso Japonica) vanno aggiunte le maggiorazioni mensili previste dall'art. 6 del presente atto disciplinare.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, di qualità

corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71%»

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1

Art 4

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi,

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi,

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi,

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi,

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi,

la percentuale di grani gialli non superi lo 0 175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi

Art 5

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso

Art 6

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1994 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di ECU 2,07 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 14 49

Art 7

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1993, nonche quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia

Art 8

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto, esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche

Art 9

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore

Art 10

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto Esso non può mai essere inferiore al prezzo di acquisto all'intervento di cui all'art 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare

Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art 27 del regolamento CEE n 1418/76, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art 9, titolo II, e all'art 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art 27 del regolamento CEE n 1418/76

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di acquisto all'intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

Art 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1994, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 15 settembre 1994

Art 12

È fatto obbligo all'ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre

Art. 13.

La gestione contabile, che ha inizio il 1° gennaio 1994 e termina il 31 dicembre 1994, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Per le spese di cui alle lettere *a)* e *b)* l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 28 febbraio 1995, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione affari generali, personale e servizi ispettivi, nonché Gestione tutela economica dei prodotti agricoli, gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1994, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 1995, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione affari generali, personale e servizi ispettivi, nonché Gestione tutela economica dei prodotti agricoli e al Ministero del tesoro.

Art. 15.

È facoltà del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il vice direttore generale
MAGNAGHI

Il commissario
LUCATTINI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Argo, Selenio	64%	71%
Balilla, Balilla G.G., Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta	63%	71%
Koral	62%	71%
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61%	70%
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59%	70%
Bonnet Bell, Ispaniki A., Rita, Silla, Thaibonnet, L 202	58%	70%
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea, Roxani	56%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%
Delta	55%	68%
Axios, Evropi, Strymonas	54%	69%
Irat 348, Mana	45%	65%
Pygmalion	43%	65%
Varietà non denominate	63%	71%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15,00%.	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento ECU/tonn.
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,48
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,48
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 1,86
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 1,86

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni ECU tonn
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	1,57 per ½ punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	1,57 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	2,35 per ½ punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	2,35 per ¼ di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	2,35 per ¼ di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	12,55 per ⅛ di punto

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico

Il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.

93A6184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Ca.Mec. - Carpenteria meccanica - Soc. coop. a r.l.», in Fusignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 luglio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ca.Mec. - Carpenteria meccanica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fusignano (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ca.Mec. - Carpenteria meccanica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Lanfranco Amadesi in data 2 aprile 1982, repertorio n. 87630, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Baroni Elena, via V. Suzzi, 16, Ravenna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6198

DECRETO 27 ottobre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Pulix coop. - Ancona - Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 giugno 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Pulix coop. - Ancona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Pulix coop. - Ancona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 25 marzo 1981, repertorio n. 27948, è posta in liquida-

zione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Alessandrini Giancarlo, piazza Giovanni XXIII, 26, Osimo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6199

DECRETO 27 ottobre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Teknoup officine meccaniche - Società cooperativa a r.l.», in Paese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 luglio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Teknoup officine meccaniche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paese (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

La società cooperativa «Teknoup officine meccaniche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paese (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Domenico Curione in data 20 maggio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bonemazzi Angelo, piazza Giustinian R. n. 7, Treviso, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6200

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 settembre 1993

Variazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di pronuncie di compatibilità ambientale;

Visto l'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

Visto l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e al ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

Vista la propria delibera del 20 marzo 1986 di approvazione dell'aggiornamento per gli anni 1985-1987 del Piano energetico nazionale;

Visto il Piano energetico nazionale (PEN) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1988 di approvazione del programma pluriennale di emergenza di costruzione di impianti termolettrici predisposto dall'ENEL;

Vista la propria delibera del 26 luglio 1990 di approvazione del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con

il quale l'ENEL, ente pubblico economico, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 732025 del 14 settembre 1993, con la quale viene chiesto l'esame da parte del CIPE delle variazioni dei programmi pluriennali dell'ENEL S.p.a, già approvati dal medesimo Comitato il 20 marzo 1986, il 21 dicembre 1988 ed il 26 luglio 1990;

Vista, altresì, la relazione per il CIPE allegata alla citata nota del 14 settembre 1993, nella quale si evidenzia, fra l'altro, che i programmi tecnologici raggiunti nella produzione di turbine a gas con elevato rendimento rendono possibile l'uso di macchine in grado di assicurare una sensibile riduzione delle emissioni con conseguente miglioramento ambientale;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio ed all'artigianato, il quale fa presente che le predette variazioni dei programmi dell'ENEL, oltre a comportare un miglioramento ambientale con sensibili diminuzioni delle emissioni totali rispetto ai programmi precedenti, sono finalizzate al contenimento dei costi, pur mantenendo sostanzialmente invariata la potenza complessiva dei predetti programmi, a garanzia di una adeguata qualità del servizio elettrico;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle variazioni dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a., per consentire immediata operatività alle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione della detta società il 17 novembre 1992, in attesa di una più ampia riconsiderazione dei programmi pluriennali a suo tempo approvati dal Comitato;

Delibera:

È approvata la variazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a. come appresso specificato, che riguardano le seguenti regioni:

PIEMONTE

Centrale termoelettrica di Chivasso (Torino).

Installazione di due turbogas da 150 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato della esistente 4ª sezione a vapore da 140 MW, in sostituzione del ripotenziamento di detta sezione con un turbogas da 100 MW circa, già approvato con la delibera 26 luglio 1990 citata in premessa.

Installazione di due turbogas da 220 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato della esistente 5ª sezione a vapore da 250 MW.

Non saranno installati gli ulteriori due turbogas da 100 MW ciascuno, già approvati con la suddetta delibera 26 luglio 1990, per la trasformazione in ciclo combinato delle sezioni a vapore da 70 MW, che saranno dismesse.

EMILIA ROMAGNA

Centrale termoelettrica di Porto Corsini (Ravenna).

Installazione di quattro turbogas da 150 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato delle esistenti 3ª e 4ª sezione a vapore da 156 MW ciascuna, in sostituzione del ripotenziamento di dette sezioni con due turbogas da 100 MW ciascuno, già approvato con la predetta delibera 26 luglio 1990.

Non saranno installati gli ulteriori due turbogas da 100 MW ciascuno, già approvati con la suddetta delibera 26 luglio 1990, per la trasformazione in ciclo combinato delle sezioni a vapore da 70 MW, che saranno dismesse.

TOSCANA

Centrale termoelettrica di Livorno.

Installazione di due turbogas da 220 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato delle esistenti 1ª e 2ª sezione a vapore da 155 MW ciascuna, in sostituzione del ripotenziamento di dette sezioni con due turbogas da 100 MW ciascuno, già approvato con la predetta delibera 26 luglio 1990.

Centrale termoelettrica di S. Barbara in comune di Cavriglia (Arezzo).

Installazione di due turbogas da 220 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato delle esistenti sezioni a vapore da 125 MW ciascuna, in sostituzione delle due unità policombustibili da 300 MW ciascuna, già approvate con la predetta delibera 26 luglio 1990.

UMBRIA

Centrale termoelettrica di Pietrafitta in comune di Piegaro (Perugia).

Installazione di due turbogas da 150 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni a letto fluido da 75 MW ciascuna, già approvate con la delibera 20 marzo 1986 citata in premessa e attualmente in costruzione.

CAMPANIA

Centrale termoelettrica di Napoli Levante (Napoli).

Non saranno installati i tre turbogas da 100 MW ciascuno, già approvati con la delibera del 21 dicembre 1988 citata in premessa, per il ripotenziamento delle tre sezioni della centrale.

SICILIA

Centrale termoelettrica di Termini Imerese (Palermo).

Installazione di tre turbogas da 220 MW circa ciascuno per la trasformazione in ciclo combinato delle esistenti 1ª, 2ª e 3ª sezione a vapore da 110 MW ciascuna, in sostituzione del ripotenziamento di dette sezioni con tre turbogas da 100 MW ciascuno, già approvato con la predetta delibera 26 luglio 1990.

Centrale termoelettrica di Augusta (Siracusa).

Non saranno installati i tre turbogas da 100 MW ciascuno, approvati con la predetta delibera 26 luglio 1990, per la trasformazione in ciclo combinato delle sezioni a vapore da 70 MW.

Invita

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a relazionare, in una delle prossime sedute, sullo stato complessivo di attuazione dei programmi dell'ENEL S.p.a., già approvati dal Comitato ed a riferire sugli orientamenti generali in materia di politica energetica nell'ambito dei quali inquadrare i nuovi programmi di intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Roma, 21 settembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A6185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché per la vendita di farmaci».

Il decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché per la vendita di farmaci», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 9 settembre 1993.

93A6235

Mancata conversione del decreto-legge 9 settembre 1993, n. 348, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita».

Il decreto-legge 9 settembre 1993, n. 348, recante: «Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 9 settembre 1993.

93A6236

Sostituzione di un componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1993 il notaio Giuseppe Cotto è stato eletto componente effettivo del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in sostituzione del defunto notaio Giovanni Deciani.

93A6188

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1993:

Poli Maurizio, notaio residente nel comune di Pisogne, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fanti Franca, notaio residente nel comune di Sassa, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Guidugli Umberto, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Pietrasanta, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Mambelli Luigi, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Castiglione delle Stiviere, distretto notarile di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Amato Giuseppe, notaio residente nel comune di Nicosia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Lucchini Paolo, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Saronno, stresso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

de Luise Antonio, notaio residente nel comune di Sant'Eramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Frattamaggiore, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Langella Vincenzo, notaio residente nel comune di Altavilla Silentina, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Benedetto Brunilde, notaio residente nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caccia Antonio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

de Cesare Giampiero, notaio residente nel comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Pischetola Adriano, notaio residente nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Scipione Valerio, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Di Majo Maria Teresa, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Reale Andrea, notaio residente nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cava dei Tirreni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Russo Michele Vittorio, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Andria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Trapanese Antonella, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Molfetta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1993.

il decreto ministeriale 26 ottobre 1993 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Di Majo Maria Teresa alla sede di Santa Marinella, distretto notarile di Roma,

Cuffaro Ferdinando, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

93A6190

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia «Madonna di Capocolonna», in Crotone

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla parrocchia «Madonna di Capocolonna», con sede in Crotone (Catanzaro)

93A6177

Approvazione dello statuto della Fabbriceria della chiesa cattedrale monumentale di Santo Stefano martire, in Pavia

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1993, è stato approvato lo statuto della Fabbriceria della chiesa cattedrale monumentale di Santo Stefano martire, con sede in Pavia, adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente in seduta del 15 luglio 1993 composto di quindici articoli e munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti

93A6178

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società S.E.V.I.A.N. - Studi economici valorizzazione iniziative aziendali negoziazioni S.r.l., con sede legale in Firenze.

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società S E.V I.A.N. - Studi economici valorizzazione iniziative aziendali negoziazioni S r l , con sede legale in Firenze, già riferita alla società S E.V.I A N. - Studi economici valorizzazione iniziative aziendali negoziazioni S.p a. di Firenze, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n 531, a seguito di modificazione della forma giuridica

93A6189

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero

metodologia delle scienze del comportamento,
psicologia del lavoro;
filologia dantesca

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza.

istituzioni di diritto romano,
istituzioni di diritto romano

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di lettere e filosofia

letteratura greca;
storia della filosofia

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero

psicologia del lavoro,
pedagogia generale;
lingua e letteratura inglese,
storia contemporanea;
scenografia e storia della regia teatrale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni (art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A6206

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni

1) Area del comune di Sciacca (Agrigento). Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'ospedale civile Lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1990

delibera CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 19 aprile 1993

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n 1115, è prolungata per il periodo indicato·

1) Lavoratori dell'azienda *Ditta per noi giovani*, con sede in Mizzana (Ferrara) e stabilimento di Mizzana (Ferrara), licenziati dal 9 dicembre 1987

periodo dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991,
CIPI 27 ottobre 1988: dal 9 dicembre 1987:
causa, crisi aziendale

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, della legge 23 luglio 1991, n 223, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Somgit a seguito del completamento

dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:

delibera CIPI 7 aprile 1993;
periodo dal 31 gennaio 1992 al 30 luglio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1993, n. 12953/1/2.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dall'impresa Soingit a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:

delibera CIPI 7 aprile 1993;
periodo dal 31 luglio 1992 al 30 gennaio 1993;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1993.

3) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dall'impresa Soingit a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:

delibera CIPI 7 aprile 1993;
periodo dal 31 gennaio 1993 al 30 luglio 1993;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1993.

93A6179

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Società editrice «Il Messaggero», con sede in Roma, stabilimento in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) e Roma, per un ulteriore periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Industria grafica piemontese, con sede in Trinità (Cuneo), e unità di Trinità (Cuneo), per il periodo dal 31 dicembre 1992 al 30 giugno 1993.

93A6180

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 9 settembre 1991, dipendenti della soc. L.T.R. - Lavori costruzioni linea tranviaria rapida di Napoli, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea tranviaria rapida di Napoli, fra Ponticelli e Piazzale Tecchio, unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 9 settembre 1991, dipendenti della soc. L.T.R. - Lavori costruzione linea tranviaria rapida di Napoli, con sede in Napoli, impegnata nei lavori di costruzione della linea tranviaria rapida di Napoli, fra Ponticelli e Piazzale Tecchio, unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dall'8 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

93A6181

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale dalla ricevuta: 487 Mod. 25 A. — Data: 8 novembre 1989. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Civitavecchia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 1.500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A6004

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 2 0 9 3 *

L. 1.300